

## STUDIO ROVIDA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Dott. Mauro ROVIDA  
Dott. Francesca RAPETTI  
Dott. Luca GIACOMETTI  
Dott. Barbara MARINI  
Dott. Micaela MARINI  
Dott. Paolo PICCARDO

Telef.: +39 010 876.641 – Fax: +39 010 874.399

e mail: [segreteria@studiorovida.it](mailto:segreteria@studiorovida.it)



## STUDIO CIDDA GRONDONA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Dott. Luca Andrea CIDDA  
Dott. Pietro GRONDONA  
Dott. Davide FERRANDO

Telef.: +39 010 36.26.530 – Fax: +39 010 36.28.935

e mail: [studio@studiociddagrondona.com](mailto:studio@studiociddagrondona.com)

16128 GENOVA - Via Corsica 2/17-18

Genova 26 gennaio 2012

Ai Signori Clienti


---

Circolare n. 6/2012

**OGGETTO: La “manovra Monti” (DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella L. 22.12.2011 n. 214) - Nuove imposte patrimoniali**

### INDICE

<b>1</b>	<b>Premessa</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Nuova tassazione sugli immobili esteri</b> .....	<b>2</b>
2.1	<i>Decorrenza</i> .....	2
2.2	<i>Soggetti passivi</i> .....	2
2.3	<i>Determinazione dell'imposta</i> .....	2
2.4	<i>Versamento dell'imposta</i> .....	3
<b>3</b>	<b>Nuova tassazione sulle attività finanziarie detenute all'estero</b> .....	<b>3</b>
3.1	<i>Decorrenza</i> .....	3
3.2	<i>Soggetti passivi</i> .....	3
3.3	<i>Nozione di attività finanziaria</i> .....	3
3.4	<i>Detenzione all'estero delle attività finanziarie</i> .....	3
3.5	<i>Determinazione dell'imposta</i> .....	3
3.6	<i>Versamento dell'imposta</i> .....	4
<b>4</b>	<b>Nuova imposta di bollo sui capitali “scudati”</b> .....	<b>4</b>
4.1	<i>Decorrenza</i> .....	4
4.2	<i>Ambito di applicazione</i> .....	4
4.3	<i>Determinazione dell'imposta</i> .....	4
4.4	<i>Versamento dell'imposta</i> .....	5
4.5	<i>Mancato versamento e sanzioni</i> .....	5
<b>5</b>	<b>Imposta straordinaria sulle attività prelevate dal <i>dossier</i> segreto</b> .....	<b>5</b>
1	<i>premessa</i> .....	3



2nuova tassazione sugli immobili esteri.....	3
2.1decorrenza .....	3
2.2soggetti passivi.....	3
2.3determinazione dell'imposta.....	3
2.4Versamento dell'imposta.....	4
3nuova tassazione sulle attività finanziarie detenute all'estero.....	4
3.1decorrenza .....	4
3.2soggetti passivi.....	4
3.3nozione di attività finanziaria .....	4
3.4detenzione all'estero delle attività finanziarie .....	4
3.5determinazione dell'imposta.....	4
3.6Versamento dell'imposta.....	5
4nuova imposta di bollo sui capitali "scudati".....	5
4.1decorrenza .....	5
4.2Ambito di applicazione .....	5
4.3determinazione dell'imposta.....	5
4.4versamento dell'imposta .....	6
4.5Mancato versamento e sanzioni .....	6
5Imposta straordinaria sulle attività prelevate dal <i>dossier</i> segretoato .....	6



## 1 PREMESSA

L'art. 19 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella L. 22.12.2011 n. 214, c.d. "manovra Monti", ha istituito:

- un'imposta dello 0,76% sugli immobili esteri posseduti dalle persone fisiche residenti, a decorrere dal 2011;
- un'imposta dello 0,10% per il 2011 e il 2012, ovvero dello 0,15% dal 2013, sulle attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti;
- un prelievo annuale a titolo di imposta di bollo speciale, pari all'1% nel 2012, all'1,35% nel 2013 e allo 0,4% dal 2014, sui capitali rimpatriati con il c.d. "scudo fiscale" e ancora segretati;
- un'imposta straordinaria dell'1% sulle attività finanziarie "scudate" che, alla data del 6.12.2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse.

### *Provvedimenti attuativi*

Con provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite ulteriori disposizioni attuative delle novità in esame.

## 2 NUOVA TASSAZIONE SUGLI IMMOBILI ESTERI

Viene istituita un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti in Italia.

### 2.1 DECORRENZA

L'imposta in esame si applica a decorrere **dal 2011**.

### 2.2 SOGGETTI PASSIVI

Sono tenute al versamento dell'imposta sugli immobili esteri le persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia:

- proprietarie dell'immobile;
- ovvero titolari di altro diritto reale sullo stesso.

Sono invece esclusi dall'ambito di applicazione della nuova imposta gli immobili situati all'estero posseduti da:

- società commerciali (snc, sas, srl, spa, società cooperative) ed enti ad esse equiparati;
- società semplici ed enti ad esse equiparati;
- *trust*;
- enti non commerciali.


### 2.3 DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura dello 0,76% e deve essere applicata:

- sul costo dell'immobile risultante dall'atto di acquisto o dai contratti;
- in mancanza di tale riferimento, sul valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

In relazione all'imposta in esame, si segnala inoltre che:

- essa si applica proporzionalmente:
  - alla quota di possesso dell'immobile;



- ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero;
- è possibile dedurre, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato estero in cui è situato l'immobile.

#### **2.4 VERSAMENTO DELL'IMPOSTA**

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento.

Poiché la nuova imposta patrimoniale si applica a partire dal 2011, il primo versamento dovrà quindi essere effettuato (salvo eventuali proroghe):

- entro il **18.6.2012** (in quanto il giorno 16 cade di sabato), senza maggiorazioni;
- ovvero entro il **18.7.2012** (30 giorni successivi al 18.6.2012), con la maggiorazione dello **0,4%**.

### **3 NUOVA TASSAZIONE SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO**

Viene istituita anche un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti in Italia.

#### **3.1 DECORRENZA**

Anche l'imposta in esame si applica a decorrere **dal 2011**.

#### **3.2 SOGGETTI PASSIVI**

Sono tenuti al versamento dell'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero le persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia.

#### **3.3 NOZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIA**

Le attività estere di natura finanziaria sono tutte quelle da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

Pertanto, dovrebbero essere soggetti alla nuova imposta anche i conti correnti bancari esteri.

#### **3.4 DETENZIONE ALL'ESTERO DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE**

Allo stato attuale, l'Amministrazione finanziaria non ha fornito una nozione di "attività finanziaria detenuta all'estero".

La detenzione all'estero si verifica, ad esempio, quando la persona fisica custodisce o ha depositato l'attività finanziaria presso un intermediario non residente o mediante intestazione a una fiduciaria non residente.

Non dovrebbero invece rientrare nel campo di applicazione della nuova patrimoniale le attività finanziarie affidate in custodia e amministrazione, o in amministrazione fiduciaria, a intermediari residenti in Italia, a prescindere dal luogo in cui questi le abbiano depositate.

In ogni caso, non dovrebbe rilevare che l'emittente o la controparte siano residenti o meno in Italia o che l'emissione di titoli pubblici ed equiparati sia avvenuta all'estero.

#### **3.5 DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA**

Sono previste due aliquote da applicare sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero:



- lo 0,1%, per il 2011 e il 2012;
- lo 0,15%, a decorrere dal 2013.

La base imponibile su cui applicare le suddette aliquote è costituita:

- dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività;
- in mancanza del valore di mercato, secondo il valore nominale o di rimborso.

In relazione all'imposta in esame, si segnala inoltre che:

- essa si applica proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione;
- è possibile dedurre, fino a concorrenza dell'imposta medesima, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato estero in cui sono detenute le attività finanziarie.

### 3.6 VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento.

Poiché la nuova imposta patrimoniale si applica a partire dal 2011, il primo versamento dovrà quindi essere effettuato (salvo eventuali proroghe):

- entro il **18.6.2012** (in quanto il giorno 16 cade di sabato), senza maggiorazioni;
- ovvero entro il **18.7.2012** (30 giorni successivi al 18.6.2012), con la maggiorazione dello **0,4%**.

## 4 NUOVA IMPOSTA DI BOLLO SUI CAPITALI "SCUDATI"

Viene istituita un'imposta di bollo speciale annuale da applicare sulle attività finanziarie rimpatriate a seguito dell'adesione ad uno dei c.d. "scudi fiscali".

### 4.1 DECORRENZA

L'imposta in esame si applica a partire **dal 2012**.

### 4.2 AMBITO DI APPLICAZIONE

L'imposta di bollo in argomento riguarda:

- le sole attività finanziarie (titoli, azioni, ecc.) e non anche quelle patrimoniali di altro genere (immobili, *yacht*, ecc.);
- tutte le attività finanziarie che hanno beneficiato dell'emersione utilizzando gli "scudi fiscali" succedutesi nel tempo: quindi, anche le attività finanziarie derivanti da sanatorie poste in essere 10 anni fa;
- le attività finanziarie ancora segretate.

### 4.3 DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta di bollo speciale in esame è dovuta nella misura:

- dell'1%, nell'anno 2012;
- dell'1,35%, nell'anno 2013;
- dello 0,4%, dal 2014.



L'imposta si applica sul valore delle attività finanziarie rimpatriate e ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per il solo versamento da effettuare nel 2012, il valore delle attività segretate è quello al 6.12.2011 (data di entrata in vigore del DL 201/2011).

#### ***Scomputo dell'imposta di bollo "ordinaria"***

L'imposta di bollo speciale in esame è determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo "ordinaria" dovuta sulle comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, introdotta dal DL 98/2011 e modificata dallo stesso DL 201/2011.

#### **4.4 VERSAMENTO DELL'IMPOSTA**

Ai fini dell'assolvimento dell'imposta, gli intermediari finanziari:

- provvedono a trattenere l'imposta dovuta dalle attività rimpatriate, ovvero ricevono provvista dallo stesso contribuente;
- effettuano il relativo versamento entro il 16 febbraio di ciascun anno.

Pertanto, entro il **16.2.2012**, gli intermediari finanziari devono provvedere a versare 1% delle attività finanziarie ancora segretate al 6.12.2011.

#### **4.5 MANCATO VERSAMENTO E SANZIONI**

Gli intermediari finanziari sono tenuti a segnalare all'Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l'imposta di bollo sulle attività "scudate".

Nei confronti di tali contribuenti, l'imposta viene riscossa mediante iscrizione a ruolo e, per l'omesso versamento, si applica una sanzione pari all'importo non versato.

#### **5 IMPOSTA STRAORDINARIA SULLE ATTIVITÀ PRELEVATE DAL DOSSIER SEGRETO**

A *latere* della nuova imposta di bollo sulle attività "scudate", il DL 201/2011 ha introdotto un'imposta straordinaria, pari all'1%, sulle attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6.12.2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse.

Con riferimento a tale imposta, occorre tenere presente che:

- è dovuta per il **solo anno 2012**;

per la liquidazione, il versamento e le sanzioni, si applicano le disposizioni sopra illustrate con riferimento all'imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto di "scudo fiscale".

Rimanendo a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti porgiamo cordiali saluti.

Studio Rovida

Studio Cidda Grondona